



Sent. n. 103/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dai seguenti magistrati:

Donata CABRAS	Presidente
Valeria MISTRETTA	Consigliere
Elena BRANDOLINI	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio in materia di responsabilità, iscritto al n. 26346 del registro di Segreteria, instaurato a istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna nei confronti di:

- Geom. Pierpaolo SITZIA (c.f. STZPPL63H25E087H), nato a Gonnoscodina (OR) il 25/06/1963 e ivi residente in Via Mario Onnis n.10, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale allegata alla memoria di costituzione, dall'Avvocato Francesco Cocco Ortu, (c.f. CCCFNC75C09B354F, PEC avv.fcocco-ortu@pec.giuffrè.it; fax 070.7570826), elettivamente domiciliato presso lo studio legale di quest'ultimo in Cagliari, via G. Pontano n.3;
- Ing. Marco MARROCU (c.f. MRRMRC77H19Z126O), nato a Ede (Paesi Bassi) il 19/06/1977, residente in Gonnosnò (OR) in via Antonio Gramsci n. 8, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale allegata alla memoria di

costituzione, dall'avv. Giulio Steri (c.f. STRGLI54P02B354A) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Cagliari, via G. Pontano n.3 (PEC: avvgiuliosteri@pec.it; fax 070757082)

Visto l'atto di citazione depositato il 23 aprile 2025 e gli altri atti e documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 18 marzo 2026, con l'assistenza del segretario dott.ssa Barbara Borghero, il relatore Consigliere Elena Brandolini, il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Pellegrino Marinelli, l'avv. Giovanni Luigi Macchiavelli su delega dell'avv. Giulio Steri per il convenuto Marco MARROCU e l'avv. Francesco Cocco Ortu per il convenuto SITZIA.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

FATTO

1. Con atto di citazione depositato il 23 aprile 2025 la locale Procura ha evocato in giudizio innanzi a questa Sezione, il Geom. Pierpaolo SITZIA e l'Ing. Marco MARROCU, all'epoca dei fatti, rispettivamente, Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Albagiara e Sindaco del medesimo Comune, responsabile *pro tempore* e *in parte qua* di detto Ufficio nei periodi di assenza per malattia del Geom. SITZIA, per ivi sentirli condannare al pagamento a favore del predetto Comune della somma complessiva di euro 30.843,33 (trentamilaottocentoquarantatre/33), da ripartirsi nella misura di euro 24.674,66 (pari all'80%) al Geom. SITZIA e di euro 6.168,67 all'Ing. MARROCU (pari al restante 20%), oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali e spese di giustizia, dagli stessi causato con colpa grave.

Il danno deriverebbe dalla mancata opposizione del Comune di Albagiara nel giudizio civile R.G. n. 1245/2020, promosso da Banca Farmafactoring S.p.A. per il recupero di crediti relativi a fatture per la fornitura di energia elettrica risalenti all'anno 2014, esitato, nella contumacia dell'Ente, nella sentenza n. 538/2023 del Tribunale di Oristano che ha condannato il Comune al pagamento della somma capitale oltre interessi, spese legali e risarcimento forfettario, a cui ha fatto seguito, da parte dell'Ente comunale, la deliberazione consiliare n. 31 del 28 novembre 2024 di riconoscimento del debito fuori bilancio, per l'importo di euro 30.776,53 ed il successivo pagamento in data 09/12/2024 per euro 30.843,33 con l'attualizzazione degli interessi di mora come da determinazione del responsabile dell'Area Tecnica (geom. SITZIA) n. 492 del 06/12/2024.

1.1. Il procedimento è stato aperto a seguito della trasmissione della menzionata deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio dalla quale emerge che il debito è derivato dal contratto con il quale il Comune di Albagiara aveva affidato alla ditta ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER la fornitura di energia elettrica per gli immobili di proprietà comunale e per altri usi diversi, in relazione al quale tuttavia molte delle fatture erano state formalmente contestate dal Comune con plurimi reclami ad iniziativa del Geom. SITZIA, tanto che l'ENI in data 27/09/2016 aveva emesso una nota di credito a favore del Comune per un considerevole importo.

In seguito, l'Eni ha ceduto i crediti vantati nei confronti dell'Ente a Sace FCT s.p.a. che a sua volta li ha ceduti alla Banca Farmafactoring S.p.A. la quale, con citazione regolarmente notificata al Comune, e da questi acquisita in data 05/11/2020, lo ha convenuto in giudizio, in qualità di debitore ceduto

(e di obbligato a pagare i corrispettivi dell'energia elettrica somministrata in esecuzione di un contratto concluso con l'Eni S.p.A. in data 17.09.2012), chiedendone la condanna al pagamento di euro 13.314,48, oltre sanzioni e interessi (di mora e anatocistici) ex D.lgs. n. 231/2002.

Tuttavia, nonostante la ritualità della notifica, il Comune non si è costituito in giudizio e la condanna è intervenuta, previa declaratoria della sua contumacia, per l'importo complessivo di euro 30.776,53 comprensivo dell'importo delle fatture insolute, degli interessi di mora calcolati fino al 30.11.2024, del risarcimento forfettario del danno, delle spese, dei compensi dei legali, delle spese generali e del contributo previdenziale avvocati.

1.2. A conclusione dell'istruttoria e dei relativi riscontri la Procura ha emesso l'invito a fornire deduzioni, ai sensi dell'art. 67 del Codice di giustizia contabile, nei confronti del Geom. Pierpaolo SITZIA e dell'Ing. Marco MARROCU per avere cagionato, con colpa grave, un danno erariale, in pregiudizio del Comune di Albagiara, pari a euro 30.843,33.

Gli invitati non hanno prodotto proprie deduzioni ma il Geom. SITZIA ha esercitato l'accesso al fascicolo istruttorio.

Ha evidenziato la Procura che dalla relazione istruttoria, a firma del responsabile dell'Ufficio Tecnico Geom. Pierpaolo SITZIA, allegata alla deliberazione consiliare di riconoscimento del d.f.b., emerge che la citazione in giudizio era sfuggita all'attenzione dell'Ufficio ricevente poiché a causa della situazione pandemica gli uffici si erano dovuti adeguare a modalità nuove di lavoro (*smart working*) a cui non erano completamente preparati e, di conseguenza, il Comune non si era costituito in giudizio proprio perché l'atto di citazione non era mai stato comunicato agli organi di indirizzo

politico - amministrativo e/o agli altri organi burocratici dell'ente per le valutazioni di competenza.

Sempre dalla menzionata relazione istruttoria, emerge che con nota del 04/05/2021 la Banca Farmafactoring S.p.A aveva invitato il Comune alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita ai sensi del d.l. 12/09/2014 n. 132, anch'essa rimasta inevasa.

Inoltre, ha sottolineato ancora l'Organo requirente, dalle conclusioni della menzionata delibera consiliare emerge l'intendimento del Comune di procedere, con successiva analisi istruttoria posta in essere dai competenti organi, alle opportune verifiche in merito alla sussistenza di eventuali profili di responsabilità disciplinari e/o amministrativo-contabili e all'eventuale costituzione in mora dei dipendenti comunali presunti responsabili con riferimento alle vicende che hanno originato il contenzioso di che trattasi.

Ricostruita l'intera vicenda sulla base della documentazione acquisita, la Procura ha evidenziato che fatti salvi alcuni periodi di assenza, l'Ufficio Tecnico comunale, competente *ratione materiae* a gestire i contratti di fornitura di energia elettrica, è sempre stato ricoperto dal Geom. Pierpaolo SITZIA a cui, quindi, ascrive una condotta omissiva e inerte connotata da colpa grave stante che questi: non ha pagato le fatture di cui si tratta né ha provveduto al pagamento o alla contestazione una volta pervenuto l'atto di citazione e non ha comunicato quest'ultimo agli altri Organi dell'ente (Sindaco, Giunta, Segretario comunale, responsabile dell'Ufficio finanziario).

Le fatture insolute sono rimaste giacenti dal 2014 al 2020, ossia fino alla notifica dell'atto di citazione. Ricorda la Procura che detto atto è stato

acquisito dal Comune in data 05/11/2020 e si colloca, quindi, al di fuori dal “lockdown” dell’emergenza pandemica, protrattosi fino all’inizio di maggio 2020.

La mancata costituzione in giudizio ha quindi precluso all’Ente di formulare eccezioni e difese, nonché eventuali domande riconvenzionali, ivi compresa l’eccezione di intervenuta prescrizione tenuto conto che tra la scadenza delle fatture e l’iniziativa giudiziaria di Banca Farmafactoring erano trascorsi più di cinque anni.

Rilevato, poi, che il Geom. SITZIA si era assentato dal servizio dal 18/01/2021 e che, nelle more del rientro in servizio, le funzioni connesse alla responsabilità dell’Ufficio Tecnico erano state provvisoriamente dislocate e ripartite tra il Sindaco MARROCU e la responsabile del Servizio Amministrativo Contabile, l’Organo requirente ha osservato che mentre l’atto di citazione era pervenuto quando il Geom. SITZIA svolgeva regolarmente le funzioni di responsabile dell’Ufficio Tecnico, la successiva richiesta di negoziazione assistita era pervenuta nel periodo in cui la responsabilità dell’Ufficio Tecnico era stata, *in parte qua*, assegnata al Sindaco MARROCU. All’epoca, sebbene decaduto dalla possibilità di costituirsi in giudizio, il Comune avrebbe potuto tentare di far valere in sede di definizione alternativa della controversia le proprie eventuali ragioni, al fine, almeno, di attenuare le conseguenze pregiudizievoli dell’iniziativa del creditore.

Tuttavia, ha osservato l’Organo requirente, tale possibilità è venuta meno perché il Sindaco MARROCU pur avendo ricevuto l’istanza non ha adottato alcuna iniziativa.

Pertanto, anche nei confronti di questi la Procura ha riscontrato una condotta ingiustificatamente omissiva e inerte ed ha formulato un addebito di responsabilità a titolo di colpa grave omissiva.

In considerazione di quanto sopra, tenuto conto delle singole condotte, la Procura ha contestato il danno complessivo di euro 30.843,33, pari all'intero importo pagato a Banca Farmafactoring per effetto della deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, e lo ha ascritto al convenuto SITZIA per la parte più preponderante (80%, pari ad euro 24.674,66) del danno e al convenuto MARROCU la parte residuale (20%, pari ad euro 6.168,67).

In punto di quantificazione, la Procura ha precisato che nel danno contestato è *“incluso l'importo delle fatture non pagate, sia perché le precedenti fatture, una volta contestate, erano in parte significativa risultate non dovute, sia perché la tempestiva proposizione dell'eccezione di prescrizione avrebbe impedito che il Comune dovesse farsi carico della spesa corrispondente”*.

1.3. In data 13/02/2026 si è costituito in giudizio il convenuto Pierpaolo SITZIA, con il patrocinio dell'avv. Francesco Cocco Ortu, contestando integralmente le pretese avversarie, poichè infondate in fatto e in diritto, e chiedendone l'integrale rigetto.

In punto di fatto la Difesa ha eccepito:

- la significativa discrepanza tra l'ammontare complessivo del danno erariale contestato dalla Procura pari a € 30.843,33 (di cui € 24.674,66 imputati al Geom. SITZIA), e l'importo delle fatture specificamente identificate come oggetto del contenzioso con Banca Farmafactoring

S.p.A., che ammonta a complessivi € 13.314,48 (fatture: n. 1342609138 del 19.12.2013 per € 3.787,73; n. 1413239928 del 06.03.2014 per € 5.675,00; n. 1414072941 del 13.03.2014 per € 1.381,61; n. 1415510168 del 24.03.2014 per € 319,65 e n. 1420527906 del 15.05.2014 per € 2.278,02). Ha, altresì, precisato che la quasi totalità delle fatture in oggetto risale a un periodo in cui il Geom. SITZIA si trovava in assenza per malattia. Fatta eccezione per la fattura emessa del 15/05/2014, successiva al suo rientro in servizio (avvenuto il 24/04/2014) e alla riassunzione della responsabilità del servizio (prima settimana di maggio), le altre fatture non potevano essere oggetto di tempestiva contestazione da parte di questi di talché la contestazione dell'addebito di responsabilità, per come formulata, appare generica e lesiva del diritto di difesa in quanto non giustifica analiticamente le differenze di addebito, pari a € 17.528,85 e non espone la distinzione tra capitale, interessi di mora, spese legali e ogni altra voce e, di conseguenza, non consente una piena comprensione della parte di danno effettivamente riconducibili alla condotta del convenuto;

- l'insussistenza sia del nesso causale tra la condotta del convenuto e il presunto danno, sia l'elemento soggettivo della colpa grave tenuto conto che la gestione delle spese per la fornitura di energia elettrica non rientrava nelle competenze dell'Ufficio Tecnico, di cui il Geom. SITZIA era responsabile, per il periodo oggetto di contestazione (2013-2021), come comprovato dai PEG dell'Ufficio Tecnico relativi agli anni considerati. Le risorse per la gestione di tale servizio erano attribuite, invece, al Servizio Finanziario del Comune e, infatti, il pagamento delle

fatture per la fornitura di energia elettrica dal 2013 e fino al 2021 è stato eseguito dal Responsabile del Servizio Finanziario. Ripercorsa tutta l'attività svolta dal Geom. SITZIA in relazione alla puntuale e circostanziata attività di contestazione nei confronti del fornitore ENI S.p.A. in merito ai consumi considerati e alla congruità degli importi fatturati, che dimostrerebbe un comportamento storicamente diligente e attento del Geom. SITZIA nella gestione del rapporto di fornitura, la Difesa ha evidenziato che l'episodio dell'atto di citazione si inserisce in un contesto di oggettiva difficoltà organizzativa e rappresenta un evento isolato, che tuttavia, non ha avuto alcuna incidenza causale nella produzione del danno ipotizzato dalla Procura.

In punto di diritto, la Difesa ha formulato le seguenti conclusioni:

- in via pregiudiziale, l'eccezione di irritualità della produzione documentale allegata all'atto di citazione e la conseguente grave lesione del diritto di difesa, chiedendo la declaratoria di inutilizzabilità dei documenti non chiaramente indicizzati e collegati alle allegazioni dell'atto di citazione per violazione delle norme sulla formazione del fascicolo, recentemente ribadite e codificate dal Decreto Ministeriale n. 110 del 7 agosto 2023, attuativo dell'art. 46 delle disposizioni per l'attuazione del c.p.c. che, all'art. 2, impone che i documenti siano indicati *"in ordine numerico progressivo e denominati in modo corrispondente al loro contenuto"* e che l'indice riporti *"la stessa numerazione e denominazione contenute nel corpo dell'atto"* mentre la modalità di deposito dei documenti allegati all'atto di citazione, a suo dire, sarebbe *"alla rinfusa"*, caotica e disorganizzata, che non segue l'ordine dell'indice e rende

estremamente difficoltoso, se non impossibile, per la difesa e per lo stesso Giudice ricostruire il nesso logico e probatorio tra le allegazioni fattuali e i documenti che dovrebbero sostenerle. La Difesa ha eccepito, inoltre, che tutti i documenti prodotti dalla Procura ma non espressamente richiamati nell'indice allegato all'atto di citazione debbano essere considerati inutilizzabili, in quanto introdotti in violazione del principio del contraddittorio e del diritto della difesa a conoscere tempestivamente e compiutamente il perimetro dell'impianto probatorio avversario;

- in via principale e nel merito, ha chiesto l'accertamento dell'insussistenza del nesso di causalità tra la condotta ascritta al Geom. Pierpaolo SITZIA e il danno erariale contestato, stante la manifesta infondatezza dell'eccezione di prescrizione e, per l'effetto, prosciogliere il convenuto da ogni addebito. La Difesa ha smentito l'assunto attorea in relazione alla possibilità per il Comune di avanzare l'eccezione di intervenuta prescrizione, laddove si fosse costituito in giudizio, evidenziando che vi era stata una formale richiesta di pagamento, costituente atto di costituzione in mora, inviata da Banca Farmafactoring S.p.A. e ricevuta dal Comune in data 27/03/2018 per cui ssarebbe infondata la prospettazione attorea che imputa all'omissione del convenuto SITZIA la *"perdita della chance di eccepire la prescrizione"* del credito, stante che tale *change* era inesistente. Il pagamento della somma liquidata in sentenza non è, quindi, conseguenza della mancata costituzione, ma del fatto che il credito sottostante era legittimo, esigibile e non prescritto. Manca, pertanto, l'elemento fondamentale per l'affermazione di una qualsivoglia responsabilità amministrativo-contabile: il nesso di causalità

tra la condotta (l'omessa trasmissione dell'atto di citazione) e l'evento dannoso (l'esborso finanziario);

- in subordine, ancora, ha chiesto l'accertamento della non qualificabilità in termini di colpa grave della condotta del convenuto, sulla base della disciplina generale che dell'art. 1, comma 1, lett. a), n. 1.1) della recente legge di riforma, applicabile al presente giudizio in virtù della disposizione transitoria di cui all'art. 6 della medesima legge. L'omissione contestata rappresenta un episodio – unico e isolato – in un lungo periodo di corretta gestione, è intervenuta in un contesto operativo del tutto eccezionale di talché appare incompatibile con la “*sprezzante trascuratezza*” richiesta per la sussistenza della colpa grave poiché inserito in un contesto di oggettiva e straordinaria difficoltà operativa che ha interessato l'intera macchina amministrativa;
- in ulteriore subordine, la Difesa ha chiesto la riduzione dell'ammontare del danno addebitabile escludendo le somme dovute a titolo di capitale, poiché tale importo si compone in larga parte del capitale dovuto per la fornitura di energia elettrica, un servizio di cui il Comune ha usufruito e che avrebbe comunque dovuto pagare, e le ulteriori poste non direttamente e causalmente riconducibili alla condotta omissiva contestata, quali gli interessi di mora già maturati a causa del ritardato pagamento delle fatture originarie, ben prima dell'instaurazione del giudizio, tenendo conto del determinante concorso della stessa amministrazione comunale nella causazione del danno il cui principio trova oggi espressa codificazione nell'art. 1, comma 1 bis, della legge n. 20/1994, come novellato dall'art. 1, comma 1, lett. a), n. 3) della legge n.

1/2026. Infatti, la circostanza che un atto di citazione, pur protocollato, sia *"sfuggito all'attenzione"* non può essere addebitata in via esclusiva al funzionario destinatario dello smistamento, ma chiama in causa l'adeguatezza delle procedure interne di gestione documentale, come anche riconosciuto dalla giurisprudenza contabile. La mancata adozione di procedure di protocollazione e smistamento idonee a garantire che un atto importate, quale è un atto di citazione in giudizio, venisse portato all'attenzione non solo del responsabile del servizio, ma anche degli organi di vertice politico (Sindaco) e burocratico (Segretario Comunale), costituisce un'evidente carenza strutturale che ha avuto un'efficacia causale diretta nella produzione dell'evento, come dimostrato anche dalla discussione in Consiglio comunale. Sul punto, la Difesa ha rappresentato anche che, come previsto dal Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, atti di particolare rilevanza, quale un atto di citazione in giudizio, avrebbero dovuto essere portati all'attenzione anche del Segretario Comunale, quale figura apicale con funzioni di controllo e coordinamento e che la responsabilità dell'ufficio protocollo era, ed è tuttora, in capo al responsabile dell'ufficio finanziario. Secondo la prospettazione difensiva *"Il fatto che ciò non sia avvenuto conferma la natura sistemica, e non meramente individuale, della disfunzione. Un errore umano, isolato, commesso da un funzionario altrimenti diligente, in un contesto di eccezionale difficoltà operativa e nell'ambito di una più ampia disfunzione organizzativa, non può integrare gli estremi della colpa grave"*;

- infine, in ulteriore estremo subordine, la Difesa ha chiesto di quantificare

l'eventuale condanna facendo uso del potere riduttivo nel rispetto del limite massimo previsto dall'art. 1, comma 1 *octies*, della legge n. 20/1994, come modificata e, dunque, in misura non superiore al 30% del danno accertato e comunque non superiore al doppio della retribuzione lorda annua del convenuto.

1.4. In data 18/02/2026 si è costituito in giudizio l'Ing. Marco MARROCU con il patrocinio dell'avv. Giulio Steri anch'esso contestando integralmente la pretesa attorea, poichè infondata in fatto e in diritto, e chiedendone l'integrale rigetto.

La Difesa ha eccepito l'erroneità della ricostruzione attorea poiché omette di considerare elementi fattuali e normativi decisivi, pervenendo a conclusioni ingiuste ed erranee e così attribuendo al convenuto una responsabilità per un danno la cui catena causale è integralmente ed esclusivamente riconducibile a una disfunzione dell'apparato amministrativo, rispetto alla quale l'organo politico è del tutto estraneo e in contesto in cui nessuna colpa grave, né tantomeno un nesso eziologico, possono essere imputati al convenuto MARROCU. Sul punto la Difesa ha osservato come l'attenta analisi del riparto di competenze all'interno dell'Ente, come disciplinato dal D.lgs. 267/2000 e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune, dimostri in modo inequivocabile che nella causazione del danno erariale contestato la condotta omissiva dell'apparato burocratico assuma un'efficacia eziologica esclusiva e assorbente. Ha, altresì, richiamato il principio della netta separazione tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, spettanti agli organi di governo (Consiglio, Giunta e Sindaco), e le funzioni di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica,

attribuite in via esclusiva ai dirigenti e ai responsabili dei servizi, evidenziando che, nel caso in questione, la gestione del contratto di fornitura, il pagamento delle fatture e la gestione del contenzioso rientravano nella competenza esclusiva dell'Area Amministrativo-Contabile e del Segretario comunale e che l'evento scatenante del danno – l'omessa costituzione in giudizio – è diretta conseguenza della mancata trasmissione dell'atto di citazione da parte dell'ufficio protocollo e/o dell'ufficio finanziario agli organi di governo come chiaramente previsto dall'art. 15, comma 4, del Regolamento comunale.

Nella sequenza procedimentale rileva anche la condotta del Segretario Comunale, figura apicale con compiti di coordinamento e controllo, che omette di vigilare sulla corretta gestione di un atto così palesemente foriero di contenzioso, come invece richiesto dall'art. 11, comma 11, del Regolamento che prevede che gli atti complessi e potenzialmente forieri di contenzioso dovessero essere sottoposti preventivamente al suo controllo.

Il danno si è dunque consumato interamente all'interno della sfera gestionale-amministrativa. Nel caso di specie, il "concorso" dell'apparato amministrativo del Comune di Albaggiara non rappresenta un mero fattore concausale, ma si atteggia a causa unica, esclusiva e assorbente dell'evento dannoso. Il danno da mancata costituzione in giudizio è il prodotto di una catena di omissioni interne alla macchina comunale, che hanno reso l'evento inevitabile e hanno neutralizzato qualsiasi possibilità di intervento da parte dell'organo politico.

La Difesa ha, quindi, sostenuto che l'assunzione temporanea della responsabilità dell'area da parte del suo assistito, disposta con Decreto n. 04

del 02.03.2021, è successiva di quasi quattro mesi alla notifica della citazione (05.11.2020), ed è stata espressamente e formalmente limitata. Infatti, il decreto escludeva le attività di liquidazione, affidandole alla Responsabile del Servizio Amministrativo-Contabile per cui pretendere che il Sindaco, assumendo un incarico *ad interim* parziale e senza essere stato edotto della pregressa e gravissima omissione, potesse "*divinare*" l'esistenza di un atto processuale mai trasmessogli, significa snaturare il suo ruolo e violare il principio di separazione delle funzioni. Lo stesso dicasi per la nota di invito alla negoziazione assistita del 04/05/2021, pervenuta quando il danno era già irreversibilmente prodotto e che era un documento decontestualizzato, privo di qualsiasi elemento che potesse farne percepire l'urgenza o la criticità a chi, come il Sindaco, era stato tenuto all'oscuro della pendenza del giudizio.

Ecceputa, ancora, la non condivisibilità della ripartizione della responsabilità e l'impossibilità del sindaco di "*attenuare*" il danno, la Difesa ribadisce che l'apporto causale della disfunzione amministrativa è totale e assorbente, mentre quello dell'Ing. MARROCU è nullo per cui l'attribuzione di un 20% di responsabilità è una *fictio* priva di fondamento logico e giuridico, che viola il principio di personalità e parziarietà della responsabilità amministrativa.

Nella denegata ipotesi in cui venisse ravvisato un profilo di responsabilità nei confronti del suo assistito, la Difesa ha evidenziato anche i numerosi elementi che consentono una drastica riduzione dell'addebito in esercizio del potere riduttivo.

Sulla base di argomentazioni per taluni aspetti analoghe a quelle già

rappresentate per il convenuto SITZIA, la difesa del convenuto MARROCU ha formulato le seguenti conclusioni:

- in via pregiudiziale, dichiarare l'inutilizzabilità dei documenti prodotti dalla Procura Regionale in violazione delle norme sull'ordinata produzione documentale;
- in via principale e nel merito, assolvere l'Ing. Marco MARROCU da ogni addebito per insussistenza del nesso di causalità tra la sua condotta e il danno contestato, nonché per totale assenza dell'elemento soggettivo della colpa grave, tenuto conto anche della presunzione legale di buona fede;
- in mero subordine, nella denegata ipotesi di riconoscimento di un profilo di responsabilità, in applicazione dell'obbligo di cui all'art. 1, comma 1 *octies*, della legge n. 14/1994, come modificato, ridurre l'addebito posto a carico dell'Ing. MARROCU nella misura minima consentita dalla legge, comunque entro i limiti massimi ivi previsti, tenendo conto dell'assoluta marginalità del suo apporto causale, dell'assenza di colpa grave e della corretta quantificazione del danno effettivo, da limitarsi ai soli oneri accessori dovuti all'eventuale ritardo nella corresponsione delle somme al creditore.

1.6. All'odierna udienza l'Organo Requirente ha confermato l'impianto accusatorio osservando che alcuni elementi risultano pacifici, quali la mancata presa in carico dell'atto di citazione da parte dell'Ing. SITZIA, cui era stato ritualmente assegnato dal protocollo, nonché l'omessa gestione dell'istanza di negoziazione assistita da parte dell'Ing. MAROCCU, cui essa era stata parimenti assegnata anche quale responsabile *ad interim* dell'ufficio tecnico.

Ha evidenziato che si verte in materia di condotte omissive, non coperte dallo scudo erariale, ed ha chiesto il rigetto delle eccezioni di inutilizzabilità della prova e di erronea quantificazione del danno. Quanto alla posizione del convenuto SITZIA, ha ribadito che la gestione delle fatture relative alla fornitura di energia elettrica rientrava nella sua sfera di attribuzioni, avuto riguardo alla sottoscrizione del contratto e alla precedente attività di verifica delle medesime, sicché l'omessa trattazione dell'atto di citazione gli sarebbe integralmente imputabile. Quanto al dedotto atto interruttivo della prescrizione civilistica, ha osservato che esso non risulta prodotto né comprovato e che, in ogni caso, la mancata costituzione dell'ente ha comportato la perdita della possibilità di far valere utili difese. Con riguardo alla posizione del convenuto MARROCU, ha confermato che lo stesso, pur non essendo destinatario dell'atto di citazione, ebbe piena conoscenza dell'istanza di negoziazione assistita, senza tuttavia attivarsi, con conseguente responsabilità in relazione a tale omissione. Ha escluso, infine, che possa ravvisarsi una responsabilità del Segretario comunale, non destinatario degli atti in questione.

L'Organo requirente ha, quindi, concluso chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento del danno come quantificato in citazione, salva la valutazione del Collegio in ordine all'eventuale esercizio del potere riduttivo.

L'avv. Cocco Ortu per il convenuto SITZIA ha ribadito che la Procura non ha adeguatamente considerato il periodo di malattia del suo assistito, coincidente con l'emissione della quasi totalità delle fatture, circostanza rilevante ai fini della concreta possibilità di una loro tempestiva verifica e

contestazione. Ha dedotto, inoltre, che, al rientro in servizio, il quadro gestionale non risultava privo di incertezze, anche con riguardo al riparto di competenze tra area tecnica e servizio finanziario, evidenziando che i PEG relativi al periodo 2014-2021 non ricondurrebbero in modo univoco tale gestione all'area tecnica. Ha rappresentato, altresì, che il precedente intervento del suo assistito sulle fatture Eni, conclusosi con l'emissione di una nota di credito, avrebbe avuto carattere occasionale e non varrebbe a dimostrare una competenza stabile e sistematica in materia. Quanto all'omessa gestione dell'atto di citazione, ha richiamato il contesto emergenziale e post-emergenziale connesso al periodo Covid, deducendo le note difficoltà organizzative dei piccoli enti locali e l'incompleta attuazione, in quella fase, degli strumenti necessari per un effettivo lavoro da remoto. Ha osservato, inoltre, che, secondo l'ordinaria prassi amministrativa, un atto di citazione di tale natura avrebbe dovuto essere trasmesso non solo al responsabile dell'ufficio interessato, ma anche al sindaco, al segretario comunale e al servizio finanziario.

In ordine all'asserito atto interruttivo della prescrizione, ha riferito di averne avuto riscontro nel carteggio acquisito in sede di accesso, riservando ogni ulteriore precisazione sul punto. In relazione alla quantificazione del danno, ha reiterato le argomentazioni della memoria difensiva ribadendo, in particolare, che la sorte capitale del debito riconosciuto riguarda prestazioni eseguite che, quindi, andavano comunque pagate. Ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni in atti.

L'Avv. Machiavelli, su delega dell'avv. Steri per il convenuto MARROCU, ha osservato, in via preliminare, che il Comune ha effettivamente usufruito

della fornitura di energia elettrica oggetto di causa, sicché il danno non può essere individuato nella sorte capitale, ma, al più, negli interessi e nelle spese legali. Eventuali contestazioni sul contenuto delle fatture avrebbero dovuto essere specificamente provate dalla Procura, mentre, allo stato degli atti, non risulterebbe dimostrato alcun diverso importo dovuto.

Con riguardo alla posizione dell'Ing. MARROCU, ha rilevato che lo stesso non è chiamato a rispondere quale sindaco, ma nella qualità di responsabile dell'ufficio tecnico, funzione assunta solo dal 2 marzo 2021 quando l'atto di citazione era già stato notificato e risultavano già spirati i termini per la costituzione nel giudizio civile e per l'eccezione di prescrizione. Ne consegue, ad avviso della difesa, che l'omessa eccezione di prescrizione non potrebbe in alcun modo essergli imputata.

Aggiunge che l'unica condotta astrattamente riferibile al suo assistito riguarderebbe la mancata gestione dell'invito alla negoziazione assistita, ricevuto il 4 maggio 2021, in una fase in cui il giudizio era già instaurato e la relativa iniziativa non avrebbe potuto incidere utilmente né sulla prescrizione né, in concreto, sulla riduzione del credito azionato, trattandosi di fornitura pacificamente eseguita. Ha dedotto, altresì, che il pagamento delle fatture restava attribuito al servizio finanziario, sicché il convenuto poteva ragionevolmente ritenere che l'atto costituisse un mero sollecito da trattare nell'ambito di tale competenza. Ha escluso, pertanto, la sussistenza del nesso causale e dell'elemento soggettivo in capo al suo assistito.

È seguita replica del Pubblico Ministero, il quale ha precisato che il riferimento alla competenza del servizio finanziario attiene alla sola fase del pagamento, mentre la gestione tecnica delle fatture e la relativa liquidazione

facevano capo all'ufficio tecnico ed ha rilevato che il danno erariale contestato non coincide con la sola sorte capitale, ma comprende anche interessi e ulteriori accessori, per un importo complessivo superiore. Quanto alla posizione del convenuto MARROCU ha evidenziato che una volta assunto *l'interim* dell'ufficio tecnico, egli avrebbe dovuto farsi carico della vicenda contenziosa già in essere, non rilevando, a tal fine, la mera esclusione della competenza al pagamento delle fatture.

Al termine della discussione la causa è stata riservata per la decisione.

Considerato in

DIRITTO

2. Il Collegio è chiamato, nel presente giudizio, ad accertare la sussistenza, in capo ai convenuti nella spiegata qualità, rispettivamente, di Sindaco del Comune di Albagliara (convenuto MARROCU) e di Responsabile dell'Ufficio Tecnico del medesimo Ente (convenuto SITZIA), della responsabilità amministrativa contabile per un presunto danno erariale di complessivi euro 30.843,33 (trentamilaottocentoquarantatre/33), oltre accessori di legge, dagli stessi causato con condotta omissiva gravemente colposa, verificando la compresenza, in fattispecie, degli elementi costitutivi l'illecito erariale quali richiesti dalla vigente normativa in materia.

2.1. Prima di passare all'esame del merito della controversia, la Sezione deve farsi carico di vagliare le questioni preliminari sollevate dalle difese dei convenuti concernenti la presunta inammissibilità/inutilizzabilità dei documenti prodotti dalla Procura Regionale a corredo dell'atto di citazione, per violazione delle norme sulla formazione del fascicolo e per lesione del diritto di difesa.

Il Collegio sul punto ritiene che l'eccezione formulate presenti un fondamento di verità poiché i molteplici e copiosi allegati ai diversi atti elencati nell'indice non sono stati classificati in modo ordinato, chiaro, dettagliato e puntuale, bensì raccolti all'interno di files omnicomprendivi e cartelle uniche oltremodo pesanti e dal contenuto indistinto senza alcun riferimento diretto ed intellegibile all'indice annesso al libello introduttivo del giudizio sul punto decisivo inerente al contenuto del singolo atto ed ai relativi allegati.

Sebbene non possa ritenersi leso il diritto alla difesa dei convenuti considerato che le memorie difensive sono dettagliatamente articolate e denotano la piena ed esaustiva comprensione degli elementi basilari dell'addebito di responsabilità, il Collegio non può non richiamare, sul punto, la consolidata giurisprudenza, sia di merito che di legittimità (*ex multis*: Cassazione nnrr. 11617 del 2011, 16235, 19006 e 23629 del 2022), unanime nel sanzionare con l'inammissibilità le produzioni documentali affette da siffatti vizi, precisando che, a tenore del combinato disposto degli articoli 74 e 87 delle disposizioni di attuazione del C.P.C., nonché del D.M. nr. 110 del 2023, ogni singolo documento deve essere indicato e descritto nell'indice con il correlato numero di fogli in sequenza, anche nel processo telematico nel quale certamente non è consentita una modalità di deposito disordinata ed indistinta; la violazione delle tassative formalità prescritte per la produzione documentale non costituisce una mera irregolarità sanabile, ma una violazione di fondamentali regole di ordine processuale volte a garantire sia il principio del contraddittorio, in diretta connessione con l'esercizio del diritto di difesa, sia l'interesse pubblico all'ordinato, efficiente e celere

svolgimento del giudizio, la cui inosservanza preclude al Giudice l'esame dei documenti irritalmente prodotti.

Come anche di recente affermato da questa Sezione (sent. n. 92/2026) *“Le descritte formalità, inoltre, rappresentano estrinsecazione del canone di chiarezza e sinteticità degli atti processuali, secondo quanto stabilito dall'articolo 121 del C.P.C., come modificato dal Decreto Legislativo nr. 149 del 2022, con il precipitato che il loro inadempimento, identificato dall'allegazione di una documentazione confusamente e sommariamente composta, determina l'effetto che quest'ultima si rivela inidonea al raggiungimento dello scopo e, di conseguenza, inutilizzabile. Del resto, non solo l'articolo 86, comma 2, lettera f) del Codice di giustizia contabile, ma anche l'articolo 11 delle disposizioni di attuazione dello stesso, prescrivono in modo cogente che i documenti devono essere offerti in comunicazione unitamente al relativo elenco. (...)”*.

Pertanto, fermo restando quanto sopra e auspicando che l'Ufficio Requirente si attenga in futuro ai tassativi e granitici principi, ora ricordati che governano le forme e le modalità di deposito documentale, il Collegio ritiene, per le motivazioni di cui sopra, che in specie non si possa rinvenire un vizio così grave da determinare l'inammissibilità della produzione documentale della Procura, essendo comunque possibile ricostruire nelle sue linee essenziali il filo logico della tesi accusatoria come dimostrato dalle conseguenti difese dei legali dei convenuti.

Analoghe considerazioni vanno espresse anche in relazione all'eccezione di genericità della pretesa risarcitoria per carenza di analitica composizione del danno contestato, ossia per carenza di distinguo tra capitale, interessi di

mora, spese legali e ogni altra voce di danno, necessaria per consentire una piena comprensione delle poste di danno effettivamente riconducibili alla condotta di ciascun convenuto.

Sul punto va, infatti, evidenziato che, sebbene non specificatamente riportato nell'atto introduttivo del presente giudizio, tale analitica composizione è contenuta nei principali atti allo stesso allegati e collegati, in particolare: nella deliberazione del Consiglio comunale di Albaggiara n. 31 del 28/11/2024, avente ad oggetto il riconoscimento di un debito fuori bilancio; nella Relazione istruttoria per il riconoscimento del debito fuori bilancio n. 3691 del 21/11/2024; nella Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 492 del 06/12/2024 di impegno e liquidazione della somma dovuto alla Banca creditrice in cui è stato dato conto anche dell'attualizzazione degli interessi di mora alla data del pagamento, rispetto a quelli considerati nella deliberazione di riconoscimento del debito fermi al 30/11/2024.

2.2. Nel merito, i profili di responsabilità amministrativa afferenti alla condotta dei convenuti ineriscono alla causazione, secondo la prospettazione attorea, di danno erariale per aver gli stessi, con condotta omissiva gravemente colposa, impedito all'Ente di opporsi nel giudizio civile promosso da Banca Farnafactoring S.p.A. per il recupero di crediti relativi a fatture per la fornitura di energia elettrica risalenti all'anno 2014, esitato nella condanna in contumacia del Comune e seguente atto di riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio. Nello specifico:

- al convenuto SITZIA la Procura contesta di non aver pagato le fatture per cui è causa, che pertanto sono rimaste insolute anche dopo l'intervenuto

atto di citazione nel giudizio civile, e di non averle contestate (così come, invece, aveva fatto con quelle precedenti) nonché di non aver comunicato agli altri organi dell'ente, sia a quelli titolari delle funzioni di indirizzo politico (Sindaco e Giunta, in testa), sia a quelli titolari delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa e sovrintendenza e coordinamento dell'attività dei dirigenti (Segretario comunale) e delle funzioni economico-finanziarie (Responsabile dell'Ufficio Finanziario);

- al convenuto MARROCU la Procura contesta di non aver dato seguito a una successiva nota del 04.05.2021, con la quale la creditrice invitava il Comune alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, impedendo quindi a questi la possibilità di esperire il tentativo di far valere in sede di definizione alternativa della controversia le proprie eventuali ragioni, al fine, almeno, di attenuare le conseguenze pregiudizievoli.

Il danno erariale contestato dalla Procura, come già detto, ammonta a complessivi euro 30.843,33, ossia all'intero importo pagato a Banca Farmafactoring per effetto della deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, conseguente alla condanna del Comune disposta dal Tribunale di Oristano con sentenza n. 538/2023, di cui, si legge in atti, euro 13.314,48 quale importo delle fatture rimaste insolute e complessivi euro 17.528,85 per interessi di mora, risarcimento forfettario del danno, per spese, per compensi legali, spese generali (15%) e contributo previdenziale dell'avvocato.

Ad avviso della Procura il contestato danno erariale deve *“essere ascritto in parte più che preponderante alla condotta gravemente colposa del Geom. Sitzia e per la parte residuale a quella, altrettanto gravemente colposa, del*

Sindaco Marrocu: al primo nella misura di euro 24.674,66, pari all'80% del totale; al secondo nella misura di euro 6.168,67, pari al 20% del totale".

Precisa, altresì, l'Organo requirente che *"nel danno erariale contestato, come sopra quantificato, è incluso l'importo delle fatture non pagate, sia perché le precedenti fatture, una volta contestate, erano in parte significativa risultate non dovute, sia perché la tempestiva proposizione dell'eccezione di prescrizione avrebbe impedito che il Comune dovesse farsi carico della spesa corrispondente"*.

2.3. Di diverso avviso le difese degli evocati in giudizio che hanno eccepito la carenza sia dell'elemento soggettivo della colpa grave che del nesso di causalità tra l'evento lesivo e le condotte contestate, oltre alla erroneità della determinazione del danno che include anche le forniture di energia elettrica di cui l'Ente ha usufruito e che, quindi, non possono essere considerate danno, come del resto riconosciuto anche dello stesso Consiglio comunale con la richiamata delibera n. 21/2024 e considerato che gli interessi di mora erano già maturati a causa del ritardato pagamento delle fatture originarie, ben prima dell'instaurazione del giudizio.

Nel contestare il costruito attoreo, le Difese hanno anche evidenziato che lo stesso si basa su mere ipotesi prive di riscontro effettivo, in proposito sottolineando come la paventata possibile vittoria del Comune nel giudizio, laddove avesse avuto la possibilità di costituirsi per tempo sollevando l'eccezione di intervenuta prescrizione del debito, sarebbe smentita dai fatti poichè risulta in atti che la Banca Farmafactoring S.p.A. aveva inviato una formale richiesta di pagamento con intimazione ad adempiere, ricevuta dal Comune di Albagiara in data 27.03.2018, costituente a tutti gli effetti atto di

costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 cod. civ. e, come tale, interruttivo del decorso della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, cod. civ..

Di conseguenza, secondo la prospettazione difensiva, la mancata costituzione in giudizio non ha affatto privato l'Ente di alcuna *chance* di vittoria, né ha inciso in alcun modo sull'esito del giudizio presso il Tribunale adito dalla creditrice.

Sul punto va precisato che il documento richiamato dalle Difese non risulta agli atti del giudizio come confermato anche dall'Organo requirente nell'odierno dibattimento.

2.4. In disparte qualsiasi valutazione in relazione all'ipotetico esito del giudizio civile in caso di costituzione del Comune, che esula dalle competenze di questo Collegio così come la valutazione di elementi probatori non presenti nel fascicolo di causa, ritiene il Collegio che il gravame all'esame può essere deciso in funzione della ragione più liquida e di immediata percezione, ossia dell'esame del motivo suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, che in specie afferisce alla mancanza di uno degli elementi qualificanti l'illecito erariale ossia dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave (art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, nel testo sostituito dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996 n. 543, convertito nella legge 20 dicembre 1996 n. 639, come modificato e integrato dall'art. 1 della legge n. 1/2026).

2.4.1. Si premette che l'elemento soggettivo della colpa grave costituisce il criterio ordinario di imputazione della responsabilità amministrativa ed è nozione ontologicamente elastica poiché risente dell'evoluzione dei tempi, del quadro normativo caratterizzante la specifica attività svolta, del livello di

funzionalità dell'apparato organizzativo in cui si è trovato ad operare il presunto responsabile. Non ogni condotta divergente da quella doverosa può essere ricondotta alla colpa grave ma solo quella caratterizzata, nel caso concreto, da una condotta illecita posta in essere senza quel minimo di diligenza, prudenza o perizia richiesta all'agente pubblico che, pertanto, si sostanzia nella inosservanza degli essenziali dettami di diligenza, prudenza e delle basilari regole tecniche di una data funzione (cfr. Corte dei conti, Sez. III App. sent. n. 36/2025; n. 31/2025). In altri termini, per integrare gli estremi della colpa grave la condotta deve essere connotata da precisi elementi qualificanti, i quali vanno accertati caso per caso in relazione alle modalità del fatto, all'atteggiamento soggettivo dell'autore, al rapporto tra tale atteggiamento e l'evento lesivo (in termini: Corte Conti, Sez. riun., 10 giugno 1997, n. 56/A richiamata dalla Sez. III Appello cit.; Sez. I app. sent. n. 200/2023). In altri termini, il giudice, ai fini del riscontro della gravità della colpa, deve verificare “ *secondo un giudizio prognostico condotto ex ante ed in concreto (criterio della cd prognosi postuma in concreto), la misura dello scostamento tra la condotta effettivamente tenuta e quella richiesta dalla regola cautelare (cd profilo oggettivo del grado della colpa), avendo tuttavia nel contempo riguardo alle circostanze del caso concreto e alle caratteristiche del soggetto, sulla scorta del riferimento al parametro dell'agente modello (cd profilo soggettivo o individualizzante della colpa)*” (cfr. Corte dei conti, Sez. I App., sent. n. 257/2024; n. 12/2026).

Va poi ricordato che lo stesso legislatore ha definito il concetto di “colpa grave” laddove (art. 1, comma 1, della l. n. 1/2026 che ha integrato l'art. 1, comma 1.1., della l. n. 20/1994) ha stabilito che “*Costituisce colpa grave la*

violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza (...)". In disparte le problematiche interpretative circa la natura (rispetto al già delineato concetto generale) del concetto di gravità della colpa e dei suoi rapporti con le ulteriori definizioni contenute in altri plessi normativi, la novella legislativa, come è noto, si applica anche ai procedimenti e ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge, per espressa previsione del legislatore (art. 6, legge n. 1/2026).

Pertanto, alla luce di tali coordinate ermeneutiche e secondo un giudizio prognostico condotto *ex ante* ed in concreto, il Collegio nella fattispecie in esame, per le motivazioni di cui appresso, considerato il concreto svolgersi degli eventi, le difficoltà operative derivanti dall'emergenza pandemica, tenuto conto delle varie proroghe dello stato di emergenza che si sono susseguite, il contesto di oggettiva difficoltà dell'Ente caratterizzato anche da una evidente disfunzione nel processo interno di smistamento della corrispondenza, ritiene che gli errori, peraltro isolati, in cui sono incorsi i convenuti concretizzino una condotta colposa che, tuttavia, non assume quei pregnanti caratteri di gravità che la normativa di riferimento richiede per la sottoposizione all'azione di responsabilità erariale.

2.4.1.1. La Procura, infatti, contesta al geom. SITZIA di non aver pagato, né contestato le fatture del 2014 e, soprattutto, di aver colpevolmente omesso di dare seguito all'atto di citazione notificato all'Ente in data 05/11/2020, "*sfuggito alla sua attenzione*", impedendo così al Comune di costituirsi in giudizio.

All'ing. MARROCU contesta di non aver dato seguito a una successiva nota del 04.05.2021, con la quale la creditrice invitava il Comune alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita.

Ad entrambi, quindi, la Procura imputa, pro quota, la responsabilità dell'intero importo del debito fuori bilancio riconosciuto con la menzionata delibera Consiliare n. 31 del 28/11/2024 con la quale il Comune ha eseguito la condanna di cui alla sentenza n. 538/2023 del Tribunale di Oristano, poiché a cagione dei due episodi contestati, ossia:

- mancata comunicazione, da parte di SITZIA nella spiegata qualità di responsabile dell'Ufficio Tecnico, dell'atto di citazione in giudizio da parte di Banca Farmafactoring, agli organi di indirizzo politico-amministrativo e mancata comunicazione ai predetti Organi, da parte di MARROCU (Sindaco e responsabile dell'Ufficio Tecnico in *parte qua*, unitamente alla Responsabile del Servizio amministrativo-contabile, in assenza del titolare effettivo SITZIA) della richiesta di negoziazione assistita,

essi avrebbero impedito agli Organi di vertice del Comune di valutare l'eventuale costituzione in giudizio, per chiedere il rigetto in tutto o in parte della domanda attorea o per promuovere domande riconvenzionali, oppure al fine dell'eventuale composizione bonaria della lite cercando di attenuare le

conseguenze pregiudizievoli dell'iniziativa del creditore.

Fermo restando ciò, va osservato che la vicenda controversa, da cui è scaturito l'addebito di responsabilità nei confronti dei convenuti inizia già nel 2014 con il mancato pagamento delle fatture e si conclude solo in data 09/12/2024 con il pagamento di quanto dovuto alla Banca creditrice, previa soccombenza giudiziale.

Inoltre, il danno contestato dalla Procura risulta comprensivo anche della sorte capitale, ossia del complessivo importo (€ 13.314,48) delle fatture rimaste inevase pur a fronte di una fornitura di energia elettrica regolarmente fornita dall'Operatore economico e incontrovertibilmente fruita dal Comune. Ne consegue all'evidenza, come giustamente rilevato anche dalle Difese, che non può qualificarsi come danno erariale ciò che l'amministrazione è tenuta a pagare quale adempimento contrattuale per la prestazione resa dalla controparte. Considerato, poi, che l'Ente locale avrebbe dovuto onorare i propri impegni economici pagando regolarmente e tempestivamente le fatture dell'energia elettrica al fornitore, ne consegue ulteriormente che anche gli interessi di mora non sono conseguenza della sentenza di condanna, bensì dei singoli mancati pagamenti. Essi, infatti, decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento poichè, in caso di ritardato pagamento di crediti commerciali da parte dell'ente, l'interesse di mora è da considerarsi una obbligazione che sorge *ex lege* in capo all'ente medesimo (art. 4, comma 1, del D.lgs. 192/2012, che ha modificato il d.lgs. n. 231/2002 recante *“Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”* al fine dell'integrale recepimento

della direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180).

In conseguenza, occorre precisare, il danno erariale nel caso di specie non può coincidere con l'importo pagato (€ 30.843,33).

2.4.1.2. Va, poi, ulteriormente rilevato che l'addebito di responsabilità portato all'attenzione di questa Corte, che nella prospettazione attorea deriva dall'intervenuta necessità di riconoscere e pagare un debito fuori bilancio a seguito di condanna giudiziale [art. 194, comma 1, lett. a) TUEL], in relazione al quale l'Organo requirente ha focalizzato l'attenzione solo sulle cause della mancata costituzione dell'Ente nel giudizio civile, di fatto trae la sua origine dal mancato pagamento delle bollette, giacenti sin dal 2014 e, precisamente dalle fatture: n. 1342609138 del 19/12/2013 di €. 3.787,73 (scaduta il 27/01/2014); n. 1413239928 del 06/03/2014 di €. 5.675,00 (scaduta il 05/05/2014); n. 1414072941 del 13/03/2014 di €. 1.381,61 (scaduta il 12/05/2014); n. 1415510168 del 24/03/2014 di €. 319,65 (scaduta il 23.05.2014) e n. 1420527906 del 15/05/2024 di €. 2.150,49 (scaduta il 14.07.2014).

Emerge dalle risultanze istruttorie che varie sono state le unità organizzative e i responsabili cui, nel periodo cui si riferiscono le fatture rimaste insolute, e successivamente fino al 2024, incombeva il pagamento delle medesime ed emerge, altresì, che nel periodo considerato il geom. SITZIA (a cui la Procura imputa un addebito di responsabilità dell'80%) è stato assente dal lavoro per plurimi periodi a causa di significative problematiche di salute (comprovate in atti) e che l'ing. MARROCU (a cui la Procura imputa il

restante 20% di responsabilità) ha rivestito solo temporaneamente, dal 18/01/2021, e peraltro solo *in parte qua*, come già detto, le funzioni di responsabile del servizio tecnico a causa dell'ulteriore assenza per malattia del geom. SITZIA.

Risulta altresì in atti che quest'ultimo ha avuto, quantomeno fino all'unico episodio contestatogli dalla Procura, una particolare accuratezza nello svolgimento del controllo di sua competenza tanto che, sebbene per fatture diverse da quelle oggetto del riconoscimento del debito fuori bilancio, già a partire dal 2013, in modo più che tempestivo, aveva avviato una fitta corrispondenza con l'Eni S.p.A fornitore dell'energia elettrica somministrata in esecuzione di un contratto concluso in data 17.09.2012, contestando formalmente la congruità degli importi fatturati ritenuti di gran lunga superiori a quelli effettivamente realizzati e basati su stime anziché su letture effettive, ottenendo in data 27.09.2016 una nota di credito a favore del Comune per € 13.312,49.

Lo stesso, peraltro, non ha esitato ad ammettere (Relazione istruttoria per il riconoscimento del debito fuori bilancio n. 3691 del 21/11/2024) che la citazione della Banca creditrice era sfuggita all'attenzione dell'ufficio, spiegandone le ragioni (essenzialmente dovute alle difficoltà organizzative ed operative derivanti dalla situazione pandemica) e assumendosene le conseguenze, con ciò dimostrando un'indole sensibile al senso di responsabilità e di rispetto nei confronti dell'amministrazione di appartenenza.

A ciò aggiungasi, in condivisione delle argomentazioni prospettate dalla Difesa del convenuto SITZIA, che la responsabilità per la corretta

circolazione degli atti in entrata non può ricadere unicamente sul destinatario finale, ma coinvolge l'intera catena organizzativa, a partire dall'ufficio protocollo che, in presenza di un atto tanto importante, quale una citazione in giudizio dell'Ente, avrebbe dovuto procedere all'inoltro dello stesso anche agli Uffici di vertice del Comune.

In siffatto contesto, l'errore in cui è incorso l'Ufficio Tecnico che faceva capo al convenuto SITZIA, che aveva sempre svolto diligentemente e scrupolosamente il suo lavoro e che nel periodo considerato era costretto ad assentarsi spesso dal servizio per motivazioni serie comprovate in atti, non può integrare gli estremi della colpa grave.

Lo stesso vale per la condotta del convenuto MARROCU stanti le limitatezze sia del periodo in cui ha sostituito SITZIA nella gestione dell'Ufficio Tecnico, sia delle competenze ad esso attribuite con il Decreto Sindacale n. 04 del 02.03.2021.

Va precisato che in questa sede l'ing. MARROCU non è stato evocato per la sua funzione di Sindaco del Comune danneggiato ma solo ed esclusivamente per la funzione gestionale svolta quale Responsabile, temporaneo e *in parte qua*, dell'Ufficio Tecnico. Di conseguenza, non sono qui pertinenti, le argomentazioni che distinguono la responsabilità dell'Organo politico rispetto a quelle degli Organi amministrativi.

Ciò doverosamente chiarito, va osservato come questi abbia assunto l'incarico successivamente all'arrivo dell'atto di citazione in giudizio, come non vi siano in atti elementi probatori che dimostrino la conoscenza della vicenda controversa da parte dello stesso di talché è ragionevolmente presumibile che questi, in assenza di altri elementi sintomatici e di un

fascicolo del contenzioso, abbia con colpa sottostimato la significatività dell'atto portato alla sua conoscenza.

Inoltre, come evidenziato in precedenza, anche l'esito della negoziazione assistita è meramente ipotetica ed esula dalla valutazione di questa Corte.

2.5. Conclusivamente il Collegio ritiene che i convenuti Pierpaolo SITZIA e Marco MARROCU, nelle spiegate qualità, debbano essere assolti da ogni addebito per mancanza dei presupposti legittimanti l'azione di responsabilità.

2.6. Il proscioglimento nel merito rende necessario provvedere alla liquidazione delle spese legali a loro favore.

La Sezione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del Codice di giustizia contabile, liquida gli onorari del difensore da porre a carico dell'Amministrazione di appartenenza, applicando i parametri e le disposizioni di cui al D.M. nr. 55 del 2014 e successive modificazioni, considerato che il compenso dell'avvocato è proporzionato all'importanza dell'opera (art. 2, comma 1) e ai fini della liquidazione del compenso deve tenersi conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate e che i valori medi delle tabelle allo stesso allegate, in applicazione dei parametri generali, non sono vincolanti per la liquidazione stessa, posto che il giudice può sempre diminuire o aumentare ulteriormente il compenso in considerazione delle circostanze concrete (art. 4, comma 1).

In specie, tenuto conto della difficoltà della lite e della pronta definizione del

giudizio nonché dei valori esposti nella tabella 11 allegata al menzionato Decreto Ministeriale (giudizi innanzi alla Corte dei conti), considerata l'assenza di notule, la parte limitata di *petitum* per la quale i convenuti sono stati prosciolti nel merito e l'attività difensiva concretamente svolta (l'odierno giudizio è stato definito in esito a un'unica udienza di discussione; solo il difensore del convenuto SITZIA ha espletato attività nella fase preprocessuale), la Sezione liquida la somma omnicomprensiva di € 1.500,00 (millecinquecento/00) in favore del patrono del convenuto Pierpaolo SITZIA e di € 1.300,00 (milletrecento/00) in favore del patrono del convenuto Marco MARROCU, cui occorre aggiungere le spese generali nella percentuale del 15%, oltre IVA e CPA secondo Legge.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione collegiale, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione reiette, definitivamente pronunciando sul giudizio di responsabilità iscritto al n. 26346 del Registro di Segreteria, definitivamente pronunciando:

- assolve i convenuti Pierpaolo SITZIA e Marco MARROCU da ogni addebito per mancanza dei presupposti legittimanti l'azione di responsabilità;
- liquida gli onorari dei difensori dei convenuti, assolti dall'addebito di responsabilità, da porre a carico dell'Amministrazione comunale di Albagiara, applicando i parametri e le disposizioni di cui al D.M. n. 55 del 2014 e successive modificazioni, in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) a favore del convenuto Pierpaolo SITZIA e di € 1.300,00 (milletrecento/00) in favore del patrono del convenuto Marco

MARROCU, a cui occorre aggiungere le spese generali nella percentuale del 15%, oltre IVA e CPA secondo Legge.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 18 marzo 2026.

L'Estensore

Il Presidente

(f.to digitalmente Elena Brandolini)

(f.to digitalmente Donata

Cabras)

Depositata in Segreteria il 02/07/2026

Il Dirigente

f.to digitalmente Paolo Carrus